



ORDINANZA N° 15 /2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTO** il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotona e Corigliano Calabro (CS);
- VISTO** il D.M. in data 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con decorrenza dal 7 maggio 2016 e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, il quale esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- VISTA** la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale, possa considerarsi prorogato, in applicazione dell'art. 22, comma 1 del Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano *ex lege* in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal precedente decreto di nomina;
- VISTO** altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

- VISTO** l'Ordinanza presidenziale n° 37/2007 in data 04/12/2007, relativa al Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Gioia Tauro di competenza dell'Autorità Portuale;
- VISTO** il Decreto commissariale n. 104/2020 del 12/10/2020, con il quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha approvato gli atti di gara e aggiudicato definitivamente i lavori di "Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente lato nord" del porto di Gioia Tauro all'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Fieschi 6/13 – 16121 Genova – P.Iva 02528940998 – Nautilus S.r.l. con sede in via Moranzani n. 42/B-fraz. Malcontenta - 30176 VENEZIA – P.Iva 02924640275;
- VISTO** Il Contratto di appalto n. 14/2021 di Repertorio in data 16/3/2021, registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Palmi al n. 754 - Serie 1T in data 17/3/2021, con il quale è stato affidato dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Fieschi 6/13 – 16121 Genova – P.Iva 02528940998 – Nautilus S.r.l. con sede in via Moranzani n. 42/B-fraz. Malcontenta - 30176 VENEZIA – P.Iva 02924640275, la realizzazione dei lavori di **"Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente lato nord"** del porto di Gioia Tauro;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 08/2020 del 07/07/2020, con la quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha regolamentato l'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche, presso la banchina di ponente secondo tratto del porto di Gioia Tauro;
- CONSIDERATO** che la zona demaniale marittima interessata dall'effettuazione dei lavori di **"Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente lato nord"** del porto di Gioia Tauro, risulta come di seguito specificato, e secondo l'elaborato planimetrico fornito dall'Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro:
- area a terra mq. 33.350 circa;
 - specchio acque di mq. 24.750 circa;
- CONSIDERATO** per l'effetto dei suddetti lavori la zona demaniale marittima individuata con l'Ordinanza commissariale n. 08/2020 del 07/07/2020, relativa all'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche, presso la banchina di ponente secondo tratto del porto di Gioia Tauro, è in parte interessata dall'occupazione dell'area di cantiere per l'effettuazione dei lavori in parola;
- RITENUTO** necessario, in relazione ai suddetti lavori, adottare anche un provvedimento ordinatorio interdittivo dell'utilizzo della zona demaniale marittima indicata in preambolo, a tutela della pubblica e privata incolumità;

- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata esclusivamente ai lavori di **"Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente lato nord"** del porto di Gioia Tauro;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTE** le Circolari n° 90- prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data dalla comunicazione di inizio lavori e fino a fine lavori che saranno resi noti tramite apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/avvisi da parte della all'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) – Nautilus S.r.l., **è vietato l'accesso, il transito e la sosta** di persone, veicoli e/o merci, presso l'area demaniale marittima portuale e l'antistante specchio acqueo ubicati presso la banchina di ponente lato nord del porto di Gioia Tauro, come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante.

ORDINA

ART. 1 INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo e/o merci sull'area portuale, meglio evidenziata nell'allegata planimetria, nella zona

demaniale marittima e l'antistante specchio acqueo ubicati presso la banchina di ponente lato nord del porto di Gioia Tauro aventi le seguenti superfici:

- *area a terra mq. 33.350 circa;*
- *specchio acque di mq. 24.750 circa.*

ART. 2 APPOSIZIONE BARRIERE INTERDITTIVE

L'Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali della banchina di ponente del porto di Gioia Tauro.

ART. 3 SEGNALETICA MONITORIA

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad apporre presso le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

L'Impresa appaltatrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; In particolare, l'Impresa esecutrice è obbligata al rispetto delle norme contenute nel titolo IV – art. 88 e ss. del D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato;

ART. 5 OBBLIGHI

L'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) – Nautilus S.r.l. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'ATI Fincosit S.r.l. (Capogruppo) – Nautilus S.r.l. direttamente responsabile di

ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta ATI:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

Le attrezzature adoperate per l'effettuazione dei lavori di **"Adeguamento tecnico funzionale attraverso la realizzazione della Banchina di ponente lato nord"** del porto di Gioia Tauro, dovranno essere rimosse al termine dei lavori.

Decorsi **trenta giorni** dalla comunicazione di fine lavori l'ATI dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, adoperate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree demaniali marittime discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree d. m. che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine e/o piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 6

INTERAZIONI CON L' ORDINANZA COMMISSARIALE N. 08/2020 DEL 07/07/2020

L'esercizio delle attività di alaggio e varo di unità nautiche presso la **banchina di ponente secondo tratto**, disciplinato con l'Ordinanza commissariale n. 08/2020 del 7/7/2020 citata nel preambolo del presente provvedimento, è consentita lungo il tratto di banchina residuo, esterno all'area di cantiere di cui alla presente Ordinanza e nei limiti della zona individuata con la planimetria annessa alla predetta Ordinanza n. 08/2020, che qui integralmente si richiama.

I soggetti autorizzati ad utilizzare il tratto di banchina di cui al primo comma del presente articolo, elencati all'art. 2 dell'Ordinanza n. 08/2020, dovranno adottare ogni accorgimento di legge al fine di armonizzare l'attività di alaggio e varo di unità nautiche con le attività che svolgono nell'area di cantiere, con particolare riferimento al D. L.gs. 272/99 ed al D. L.gs. 81/2008 per quanto applicabile.

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro resta manlevata nella misura più ampia da ogni e qualsiasi responsabilità sotto l'aspetto civile, penale ed amministrativo per qualsivoglia danno che possa occorrere a persone e/o cose derivante dall'attività di alaggio e varo di

unità nautiche da parte dei soggetti autorizzati di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 08/2020, che ne restano unici responsabili.

ART. 7 NORME FINALI

Trovano comunque applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 8 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.


ART. 9 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale e all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.


ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul predetto sito di apposito avviso di inizio e fine lavori.

Gioia Tauro, - ~~5 MAG 2021~~


IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE


IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI


COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI

AREA A TERRA
mq 33.350

AREA A MARE
mq 24.750

AREA TEMPORANEAMENTE
ESCLUSA DALLA CONSEGNA

Concessione ZEN

ORDINANZA N° 15 /21

DEL - 5 MAG. 2021

